

TI_GERICHTE 42.2017.51 vom 4. Juli 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-07-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2017.51_d20170704

FR: TI_GERICHTE 42.2017.51 du 4 juillet 2017

IT: TI_GERICHTE 42.2017.51 del 4 luglio 2017

Regeste

Negato prestazioni assist. x 7/2017, in quanto somma data da ex ragazzo x vacanza all'estero (può restare insoluto da dove provenga) doveva essere usata x sostentamento in virtù del prin. di sussidiarietà. Violaz. dt essere sentita (non informata del cambiamento di motivaz. nella dec. su reclamo) sanata

Erwägungen

E. 8

settembre 2006 pag. 313-317).

2.5. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.6. Secondo l'art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall'art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell'8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l'ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell'8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle prestazioni ordinarie l'art. 18 Las enuncia:

"Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d'intervento ai sensi dell'art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

"La soglia d'intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all'art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale."

L'art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

L'ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell'8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Il p.to 1.3. delle Direttive per l'anno 2016 enuncia inoltre che per i giovani adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di fr. 600.--.

Gli importi menzionati relativi all'anno 2016 sono stati mantenuti anche per l'anno 2017 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2017; BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.).

Con sentenza STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l'Alta Corte ha rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un'attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.

Con sentenza STF 8C_56/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 3.1. l'Alta Corte ha, poi, rilevato che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l'aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto

alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l'assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.

L'assistenza sociale può, dunque, essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).

Al contrario l'Alta Corte, nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un caso in cui a un beneficiario dell'assistenza sociale le relative prestazioni erano state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del principio di sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che l'amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a disposizione dell'insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell'assistenza sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.

Pertanto l'assistenza sociale, conformemente al principio di sussidiarietà, qualora un richiedente per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione, interviene unicamente per l'eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall'entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012; STCA 42.2011.30 dell'11 luglio 2012 consid. 2.14., pubblicata in RtiD I-2013 N. 13 pag. 65; STCA 42.2014.14 del 28 maggio 2015 consid. 2.7. e 2.10.).

E. 15

al 30 luglio 2017, specificando che non avrebbe versato alcun importo per il relativo pagamento trattandosi di un regalo da parte del suo ragazzo di allora (cfr. doc. 195). Dalla Conferma/Fattura del

E. 18

maggio 2017 della _____ di _____ si evince che a nome dell'insorgente e del suo ex ragazzo è stata prenotata una vacanza nella _____ dal 15 al 29 luglio 2017 del costo di fr. 2'600.-- a persona per complessivi fr. 5'200.-- (cfr. doc. 193). Questa vacanza ha poi effettivamente avuto luogo, come risulta dai timbri apposti nel passaporto della ricorrente (cfr. doc. 122). RI 1, il 13 giugno 2017, ha stipulato con l'USSI un contratto d'inserimento sociale dal 14 giugno 2017 al 13 giugno 2018. Anche in questa convenzione è stato previsto l'obbligo della medesima di avvisare tempestivamente l'amministrazione in merito alle modifiche della sua situazione personale, familiare e finanziaria (cfr. doc. 49-50; III). Il 4 luglio 2017 l'insorgente è stata convocata da _____ per presentarle un programma AUP (attività di utilità pubblica) che ha avuto inizio il 2 agosto 2017 al 100% con durata prevista fino al 31 gennaio 2018 (cfr. doc. 48; 45; III). 2.8. Chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, e meglio in merito al diniego di una prestazione

assistenziale per il mese di luglio 2017, il TCA ricorda innanzitutto che nell'ambito dell'assistenza sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.5.), vige il principio della sussidiarietà. Da tale principio risulta che l'erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2015, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115). Con sentenza STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l'Alta Corte ha rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un'attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale. Con sentenza STF 8C_56/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 3.1. l'Alta Corte ha, poi, rilevato che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l'aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi. Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l'assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi. L'assistenza sociale può, dunque, essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011). Al contrario l'Alta Corte, nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un caso in cui a un beneficiario dell'assistenza sociale le relative prestazioni erano state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del principio di sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che l'amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a disposizione dell'insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell'assistenza sociale spettantegli tenendo conto di questi importi. Pertanto l'assistenza sociale, conformemente al principio di sussidiarietà, qualora un richiedente per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione, interviene unicamente per l'eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall'entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012; STCA 42.2011.30 dell'11 luglio 2012 consid. 2.14., pubblicata in RtiD I-2013 N. 13 pag. 65; STCA 42.2014.14 del 28 maggio 2015 consid. 2.7. e 2.10.). 2.9. Questa Corte, attentamente esaminati gli elementi di fatto del presente caso, ritiene che l'operato dell'USSI che ha negato a RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria per il mese di luglio 2017 debba essere tutelato. In concreto l'insorgente, nel ricorso, ha contestato il fatto che avrebbe dovuto destinare l'importo di fr. 2'600.-- utilizzato per la vacanza di luglio 2017 al

proprio sostentamento, asserendo che tale vacanza le è stata regalata dal suo ragazzo di allora (cfr. doc. I). In proposito la medesima ha trasmesso un estratto conto relativo al conto postale del suo ex compagno, pervenuto all'USSI il 3 agosto 2017 (cfr. doc. 120). Dallo stesso emerge, da un lato, che il 27 giugno 2017 su tale conto è stato accreditato, tramite _____, l'importo di fr. 2'700.--, dall'altro, che sempre il 27 giugno 2017 è stato effettuato presso la filiale _____ di _____ un versamento di fr. 4'000.--, corrispondenti al saldo da pagare entro la fine di giugno 2017 all'agenzia di viaggi per la vacanza nella _____ (cfr. doc. 193; 120). Al riguardo vi sarebbe da chiedersi da dove provenga (da un altro conto postale o bancario, da terzi, ecc.) la somma di fr. 2'700.-- che l'allora ragazzo della ricorrente ha versato sul proprio conto postale il 27 giugno 2017 (cfr. doc. 120). Tale questione in casu può restare insoluta. In effetti, anche considerando che effettivamente il pagamento della vacanza di luglio 2017 fosse un regalo all'insorgente da parte del suo ex ragazzo, a ragione l'USSI le ha negato l'assistenza sociale per il mese di luglio 2017. Come esposto in precedenza, la ricorrente, quando il 12 giugno 2017 ha comunicato all'amministrazione che avrebbe effettuato una vacanza dal 15 al 29 luglio 2017, era infatti da poco rientrata dall'Italia dove aveva già trascorso una settimana di ferie, dal 3 al 10 giugno 2017, con la sua famiglia (cfr. consid. 2.7). Inoltre la medesima, il 13 giugno 2017, dopo che il precedente contratto d'inserimento professionale del 25 aprile 2017 era stato annullato sempre il 13 giugno 2017 a causa della scarsa motivazione con cui aveva affrontato lo stage _____ assegnatole tramite l'URC, ha concluso con l'USSI un contratto d'inserimento sociale (cfr. consid. 2.7.). L'insorgente, perciò, doveva essere reperibile e disponibile per un'eventuale attività di utilità pubblica. In simili condizioni, in virtù del principio di sussidiarietà (cfr. consid. 2.8.) e considerato in particolare il fatto che la ricorrente avesse beneficiato di un periodo di ferie proprio nel mese precedente, ossia nel mese di giugno 2017, si rivela corretto tenere conto, per il mese di luglio 2017, dell'importo ricevuto quale dono per la vacanza dall'ex ragazzo. Visto che nei mesi precedenti al luglio 2017 l'insorgente ha ricevuto prestazioni assistenziali ordinarie di fr. 697.85 mensili (cfr. consid. 2.7.), è peraltro sufficiente computare nel calcolo della prestazione assistenziale di luglio 2017 una somma di circa fr. 700.-- per rifiutarle la prestazione. Va, infine, rilevato che l'insorgente non ha chiesto preventivamente all'USSI raggugli in merito alla possibilità di svolgere un'ulteriore vacanza in luglio 2017, dopo quella effettuata in giugno 2017, nonostante, da una parte, l'amministrazione il 16 maggio 2017 le abbia ribadito (tale indicazione è precisata nei moduli di richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali; cfr. doc. 148; 126) che ogni assenza doveva essere preventivamente autorizzata (cfr. doc. 198), dall'altra, la conferma della prenotazione del viaggio nella _____ risalga al 18 maggio 2017 (cfr. doc. 193). La decisione su reclamo del 3 novembre 2017 va, di conseguenza, confermata.